



NEWS

# Euroconference

**Edizione di martedì 11 Febbraio 2025**

## **IVA**

**Requisiti per l'esenzione Iva delle prestazioni mediche**

di Euroconference Centro Studi Tributari

## **GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

**Credito d'imposta Industria 4.0 per il 2025**

di Alessandro Bonuzzi

## **IMPOSTE INDIRETTE**

**Cessione di azienda: novità imposta di registro**

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Le novità della Legge di Bilancio 2025 per gli enti finanziari (Parte II)**

di Chiara Grandi, Giuseppe Stagnoli

## **BILANCIO**

**L'analisi di materialità secondo gli Standard di Rendicontazione Europei Esrs**

di Greta Popolizio

## **ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A**

**Neutralità fiscale del conferimento dello studio professionale in una società tra professionisti**

di Riccardo Conti di MpO & Partners

**IVA**

---

***Requisiti per l'esenzione Iva delle prestazioni mediche***di **Euroconference Centro Studi Tributari** **FiscoPratico** La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI** per lo **Studio del Commercialista** [scopri di più >](#)

Alfa Srl è una società non titolare di autorizzazione sanitaria che, per il tramite di propri professionisti medici e infermieri (dipendenti e/o partite Iva) regolarmente iscritti ai rispettivi Albi professionali, fornisce servizi medico-sanitari presso strutture mediche regolarmente autorizzate (private e pubbliche).

Alfa Srl che non ha una propria struttura fisica sanitaria (studio, macchinari, etc.) ma solo una sede amministrativa, può fatturare le prestazioni mediche ai propri clienti in esenzione ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 18, D.P.R. 633/1972?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.

**GUIDA AGLI ADEMPIMENTI**

## ***Credito d'imposta Industria 4.0 per il 2025***

di **Alessandro Bonuzzi**

Seminario di specializzazione

### **Transizione 4.0: Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali**

Scopri di più

L'**articolo 1, commi da 445 a 448, L. 207/2024** (Legge di Bilancio 2025), ha introdotto nuove e significative **strette** allo sfruttamento del **credito d'imposta Industria 4.0**, di cui all'[\*\*articolo 1, commi da 1051 a 1063 e 1065, L. 178/2020\*\*](#).

Le novità si sostanziano:

- nell'abrogazione del beneficio per gli investimenti nei **beni immateriali**;
- nell'introduzione di un **plafond** generale di spesa, nonché nell'invio al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MiMiT) di una **specificata comunicazione**.

In primo luogo, l'agevolazione non trova più applicazione per gli investimenti effettuati dal 2025 in **beni immateriali nuovi Industria 4.0 compresi nella Tabella B della Legge di Bilancio 2017**. Sono comunque **esclusi** dalla preclusione gli **investimenti effettuati entro il 30.06.2025** e **prenotati** entro il **31.12.2024**, per i quali, dunque, rimane in vigore il **credito d'imposta** nella misura del **15%**.

Per quanto riguarda gli investimenti in **beni materiali nuovi Industria 4.0 di cui alla Tabella A della Legge di Bilancio 2017**, l'agevolazione matura anche se l'effettuazione della spesa avviene nel corso del **2025**, oppure entro il termine lungo del **30.06.2026**, sempreché **entro il 31.12.2025** intervenga la **prenotazione** (accettazione dell'ordine da parte del fornitore + pagamento di un acconto almeno **pari al 20% dell'investimento**), ma nel **rispetto del nuovo limite di spesa di 2.200 milioni di euro**.

Ciò significa che la spettanza del credito d'imposta **non è più automatica** come in passato, bensì è condizionata al **non superamento**, avendo riguardo alla generalità degli investimenti, del **plafond**. Il beneficio da certo diventa **incerto**.

Pertanto, agli investimenti:

- **effettuati nel 2025** oppure,
- **prenotati entro il 31.12.2025 ed effettuati entro il 30.06.2026**;

è riconosciuto il **credito d'imposta** nella misura:

- del **20%** fino a 2,5 milioni di euro;
- del **10%** per la parte eccedente i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- del **5%** per la parte eccedente i 10 milioni e fino a 20 milioni di euro;

ma nel **limite** delle **risorse messe a disposizione** pari a 2.200 milioni di euro.

Va da sé che la limitazione **non riguarda** gli investimenti **prenotati entro il 31.12.2024**.

Si ricorda che l'investimento **si considera effettuato**:

- in caso di acquisto tradizionale, alla data di **consegna** o **spedizione** oppure, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica **l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà** o di altro diritto reale, senza tener conto di clausole di riserva della proprietà;
- in caso di acquisto in **leasing**, alla data di **consegna** oppure, laddove il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, al momento della dichiarazione di esito positivo del collaudo.

Per verificare il **rispetto del limite di spesa di 2.200 milioni di euro**, il Legislatore impone alle imprese l'invio al MiMiT di una **nuova e specifica comunicazione** avente ad oggetto le spese sostenute e il credito d'imposta maturato. Invero, tale comunicazione si esplica utilizzando il modello di comunicazione approvato con il **D.M. 24.04.2024**, appositamente **modificato** per adeguare il *form* all'ultima novità in termini di *plafond*.

È compito del MiMiT trasmettere all'Agenzia delle entrate l'**elenco** delle imprese beneficiarie con indicazione dell'ammontare del **credito utilizzabile in compensazione** con il modello F24, secondo l'**ordine cronologico** di **ricevimento** delle comunicazioni.

Una volta **raggiunto il limite di spesa di 2.200 milioni di euro**, il MiMiT lo comunica con pubblicazione sul proprio sito internet, anche al fine di **sospendere l'invio delle richieste** per la fruizione dell'agevolazione.

Resta fermo che il **credito d'imposta va utilizzato**:

- in **3 rate annuali** di pari importo;
- a decorrere dall'anno di **interconnessione** del bene agevolato.

## IMPOSTE INDIRETTE

**Cessione di azienda: novità imposta di registro**

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributarî

Master di specializzazione

**Masterclass fiscalità immobiliare**

Scopri di più

Il **D.Lgs. 139/2024**, entrato in vigore lo scorso 1.1.2025, attuativo della riforma fiscale, contiene importanti novità anche in **materia di imposta di registro**, apportando numerose modifiche al D.P.R. 131/1986 che, anche dopo la riforma, continua ad essere il **testo di riferimento in materia di imposta di registro**.

Tra le diverse novità, si sottolineano quelle inserite in relazione alla determinazione della **base imponibile in caso di trasferimento di azienda** o ramo di essa. Per tale operazione, si ricorda, l'esclusione da Iva, sancita dall'[articolo 2, comma 3, lett. b\), D.P.R. 633/1972](#), comporta, per effetto del principio di alternatività Iva-registro, **l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale**.

Si deve preliminarmente ricordare che il **principio generale** per la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro per gli **atti di trasferimento di beni e diritti** (compresa l'azienda), è contenuto nell'[articolo 43, D.P.R. 131/1986](#), secondo cui per **gli atti a titolo oneroso** si deve aver riguardo al **valore del bene o del diritto alla data dell'atto**. Altra norma fondamentale è contenuta nell'[articolo 43, comma 2, D.P.R. 131/1986](#), secondo cui *"i debiti accollati e le obbligazioni estinte per effetto dell'atto concorrono a formare la base imponibile"*. Tale disposizione deve essere letta nel senso che i **debiti accollati e le obbligazioni estinte concorrono alla determinazione della controprestazione**, ossia costituiscono una **modalità di pagamento**. Collegata a tale norma è l'[articolo 21, D.P.R. 131/1986](#), secondo cui *"non sono soggetti ad imposta gli accolti di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni"*. In sostanza, tali elementi **non assumono una loro autonomia ai fini della tassazione**, in quanto si riflettono già nella **determinazione della base imponibile del valore del bene trasferito**.

Le regole descritte si applicano a **tutti gli atti di trasferimento**, compresi quelli che hanno per oggetto **aziende o rami di esse**. Anzi, qualora **oggetto del trasferimento sia un'azienda**, è normale che la stessa sia costituita sia da elementi attivi, sia da elementi passivi, ragion per cui le **passività aziendali** non costituiscono un **elemento esterno all'azienda**, ma intrinseco alla stessa. Pertanto, il valore dell'azienda deve essere determinato tenendo già conto che, nell'ambito del patrimonio della stessa, vi sono anche delle **passività**. Ciò sta a significare che il principio stabilito dall'[articolo 43, comma 2, D.P.R. 131/1986](#) (secondo cui gli oneri e le

**passività accollate concorrono alla formazione della base imponibile), opera solamente per i debiti e oneri estranei al complesso aziendale, in quanto quelle inerenti alla stessa sono già computate nel valore dell'azienda.**

Prima del decreto attuativo della riforma fiscale, i principi sin qui descritti erano contenuti nell'[articolo 51, comma 4, D.P.R. 131/1986](#), che riguarda i poteri di **controllo degli Uffici** in merito al **valore dell'azienda**, e non nei precedenti commi 1 e 2 riguardanti la **determinazione del valore dell'azienda** quale **base imponibile per il calcolo dell'imposta**. Questa collocazione della norma ha, quindi, in passato **generato incertezze sulla rilevanza delle passività** nella determinazione della base imponibile delle cessioni di azienda.

Tralasciando il dibattito giurisprudenziale sul tema, ciò che rileva è la modifica apportata al comma 2, dell'[articolo 51, D.P.R. 131/1986](#), ad opera del D.Lgs. 139/2024, il cui nuovo testo prevede espressamente che la **base imponibile per i trasferimenti che hanno ad oggetto un'azienda**, o un ramo di essa, tiene conto del **valore complessivo dei beni** che compongono l'azienda, **compreso l'avviamento**, **al netto delle passività inerenti all'azienda** e risultanti dalle scritture **contabili obbligatorie** o da atti aventi data certa. Coerentemente alla modifica apportata al comma 2, il legislatore ha "aggiornato" anche il contenuto del comma 4, prevedendo che **l'Ufficio possa controllare il valore dell'azienda**, ma eliminando che tale controllo debba avvenire "al netto delle passività", in quanto le stesse sono **già computate in diminuzione della base imponibile**.

## ***Le novità della Legge di Bilancio 2025 per gli enti finanziari (Parte II)***

di Chiara Grandi, Giuseppe Stagnoli

Seminario di specializzazione

### **Lettura e analisi della centrale dei rischi**

Scopri di più

[In un precedente intervento](#), sono stati illustrati i **differimenti della deducibilità di specifici componenti negativi**, previsti dalla **Legge di Bilancio 2025**, nella determinazione del reddito imponibile delle **banche**, delle **imprese assicurative** e, in generale, di tutti gli **enti creditizi e finanziari**. In questa occasione, si analizzeranno le ulteriori disposizioni introdotte dai [commi 18-20, L. 207/2024](#). Sempre per una migliore chiarezza espositiva, i riferimenti temporali (es. 2025) si intenderanno riferiti ai **periodi d'imposta in corso al 31 dicembre delle annualità indicate**.

Nella maggior parte dei casi, i rinvii e le dilazioni delle deduzioni esposti nel precedente articolo comporteranno un **incremento del reddito imponibile Ires** e del **valore della produzione netta Irap** per i periodi d'imposta 2025 e 2026. Con **riferimento all'Ires**, salvo che, anche ad esito della rideterminazione, non continui a sussistere una perdita fiscale, il comma 18 introduce un importante vincolo: le **perdite fiscali pregresse** e l'eventuale **eccedenza Ace**, riportata dai periodi precedenti, potranno essere scomputate dal **maggior reddito imponibile** che emerge per effetto dei citati differimenti **limitatamente al 54%** di tale maggior reddito. Questo limite rappresenta un'eccezione al regime ordinario di utilizzo delle perdite e delle eccedenze Ace, che resta, invece, applicabile alla **parte residua del reddito imponibile**.

Tale norma, **valida per il solo periodo d'imposta 2025**, renderà, pertanto, necessaria la determinazione di 2 **distinti calcoli del reddito imponibile**: uno che tenga conto delle disposizioni introdotte dai [commi 14-17](#) della Legge di Bilancio 2025 e uno che ne sia privo.

A titolo esemplificativo, si ipotizzi una **società soggetta alla disciplina** in commento che determini, applicando le disposizioni della Legge di Bilancio 2025, un **reddito di competenza pari a 300.000 euro**, a fronte di un **reddito che sarebbe stato pari**, in assenza di tali nuove previsioni, **a 200.000 euro**: il **maggior reddito è pari**, pertanto, **a 100.000 euro**. Assumendo che non vi siano eccedenze Ace, le **perdite pregresse** (che si presumono capienti) **sarebbero scomputabili** come segue:

- sul **reddito determinato** "ante L. 207/2024", per 160.000 euro (80% di 200.000 euro);



- sul **maggior reddito** “post L. 207/2024”, per 54.000 euro (54% di 100.000 euro).

Nell'esempio proposto, il **reddito imponibile** del periodo d'imposta 2025 **sarebbe pari a 86.000 euro** (euro 300.000 – euro 160.000 – euro 54.000).

Il medesimo comma 18 prevede, altresì, che la limitazione all'utilizzo delle perdite fiscali e dell'Ace operi anche per la **determinazione del reddito** dei soggetti aderenti al regime di **consolidato**: dopo che le partecipanti avranno determinato (seguendo le regole sopra illustrate) e trasferito il loro (eventuale) reddito imponibile alla consolidante, questa potrà **computare in diminuzione dal reddito complessivo globale le ulteriori eventuali perdite pregresse**, maturate in vigenza di consolidato, e le **eccedenze Ace nella misura del:**

- **54%**, con riferimento al maggior reddito rideterminato “**post L. 207/2024**”. A tale fine, è disposto che il reddito complessivo globale si considera prioritariamente formato dai **maggiori redditi imponibili delle singole consolidate** (riprendendo l'esempio precedente, si dovrà considerare l'importo di 46.000 euro);
- **80%**, con riferimento all'ammontare residuo del **reddito complessivo globale**.

I commi 19 e 20 intervengono sulla rideterminazione degli **acconti** dovuti per i **periodi d'imposta interessati dalle modifiche**, nonché sulle relative **modalità di versamento**. In particolare, per il calcolo degli acconti:

1. relativi al **periodo di imposta 2025**, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata **senza dedurre le quote dei componenti negativi** di reddito indicati nei commi da 14 a 17 (ed esaminati nel precedente intervento) di competenza del 2024, applicando inoltre la limitazione all'utilizzo delle perdite pregresse e delle eccedenze Ace, di cui al comma 18 sul **maggior reddito imponibile rideterminato**;
2. relativi al **periodo di imposta 2026**, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza dedurre le quote dei componenti negativi di reddito indicati nei commi da 14 a 17 di competenza del 2025 e senza considerare i **differimenti introdotti da tali commi**;
3. relativi al **periodo di imposta 2027, 2028 e 2029**, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata escludendo i differimenti introdotti dai **commi da 14 a 17**.

Non si può fare a meno di notare come la formulazione della lettera b), del comma 19, sia piuttosto infelice. Se, da un lato, infatti, il Legislatore impone di **non tenere in considerazione tout court le disposizioni che prevedono di portare in deduzione i componenti negativi** più volte menzionati, secondo i loro “piani di ammortamento” iniziali, dall'altra parte precisa che non **si deve tenere conto** neppure delle quote differite ai sensi dei [commi 14-17](#), come se queste ultime si **aggiungessero a quelle originarie**. Ma poiché proprio i [commi da 14 a 17](#) azzerano qualsiasi **deduzione per il periodo 2025** e i differimenti che gli stessi disciplinano hanno effetto a **partire dal successivo periodo 2026**, la necessità di rideterminare il reddito



imponibile del 2025 risulterebbe **priva di significato**: adottando il metodo storico per il calcolo degli acconti, infatti, **l'imposta del 2025 sarebbe già stata calcolata su un reddito "maggiorato" dalle mancate deduzioni**. A tale proposito, si auspica un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle entrate o dello stesso Legislatore.

Da ultimo, il comma 20 stabilisce, per i **solli periodi d'imposta 2025 e 2026**, il **divieto** di versare la quota relativa ai **maggiori acconti** rideterminati sulla **base delle disposizioni** della Legge di Bilancio, tramite l'istituto della **compensazione**, sia orizzontale che verticale. Tralasciando i dubbi interpretativi innanzi espressi circa **l'effettiva sussistenza di un maggiore acconto da versare nel periodo 2026** a seguito della rideterminazione dell'imposta 2025, **tale norma impedisce di compensare**, anche qualora le società interessate dalle novità normative dispongano di crediti (siano essi Ires, Irap o di altra natura) in misura capiente, **la parte di acconti che eccede l'imposta** che si sarebbe determinata **senza applicazione dei [commi da 14 a 19](#)**.

Queste disposizioni comportano un significativo **impatto operativo** per gli enti creditizi e finanziari, richiedendo particolare attenzione per la **corretta identificazione** dei redditi imponibili di riferimento per ciascun periodo d'imposta e **l'adeguamento delle procedure contabili e fiscali** per garantire la **conformità ai nuovi obblighi normativi**.

## ***L'analisi di materialità secondo gli Standard di Rendicontazione Europei Esrs***

di Greta Popolizio

Master di specializzazione

### **Bilancio di sostenibilità**

Scopri di più

Il 2025 è l'anno che segna l'**ingresso nel mondo della rendicontazione Esg** anche alle aziende diverse dagli enti di interesse pubblico; da quest'anno, infatti, **anche le società non quotate, che superano determinati limiti dimensionali**, dovranno predisporre la **dichiarazione o bilancio di sostenibilità**. In particolare, per essere assoggettati a tale adempimento, i limiti che debbono essere superati per **due esercizi consecutivi sono**:

- **fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro;**
- **attivo di bilancio superiore a 25 milioni di euro**
- **numero di dipendenti superiore a 250.**

Le aziende che si trovano in questa condizione debbono predisporre a produrre un **report di sostenibilità secondo gli standard Esrs**, che troverà collocazione nella Relazione sulla Gestione al Bilancio 2025 e che sarà, dunque, oggetto di **approvazione da parte dell'organo amministrativo**, oltre che di verifica da parte di un **revisore appositamente incaricato**.

Come noto, le tematiche potenzialmente **oggetto di rendicontazione sono molto numerose** (oltre 80 tra tematiche e sotto-tematiche) e i **dati richiesti ancor più numerosi e variegati**.

Tuttavia, non tutte le tematiche dovranno formare **oggetto di disclosure**. Oggetto del bilancio di sostenibilità saranno solamente le **tematiche rilevanti** (o materiali).

*“Le informazioni sono considerate materiali per gli utilizzatori primari dei report (...) se l'omissione, la dichiarazione errata o l'oscuramento di tali informazioni **potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni** che essi prendono sulla base della dichiarazione di sostenibilità dell'impresa”.*

La rilevanza, secondo gli Esrs, va analizzata con il criterio della **doppia materialità**.

Ecco che quindi il primo fondamentale step che dovrà essere affrontato da queste imprese è l'analisi di doppia materialità, al fine di determinare quale **sarà il contenuto specifico** della loro rendicontazione, filtrato alla luce della rilevanza tematica.

Ciascuna **questione di sostenibilità** dovrà essere analizzata sotto un **duplice aspetto**:

- da una **prospettiva d'impatto** (cd. *inside-out*), ossia con riguardo all'impatto che le azioni della società hanno o possono avere **sull'ambiente e sulle persone**;
- da una **prospettiva finanziaria** (cd. *outside-in*), ossia valutando gli effetti che l'ambiente o le persone hanno o possono avere sulla **situazione economica, patrimoniale, finanziaria e creditizia** della società.

Sotto una **prospettiva di impatto** le azioni della società possono avere sull'ambiente o sulle persone impatti **positivi o negativi, attuali o potenziali**.

**Gli impatti negativi** attuali vanno valutati in base alla loro gravità, che a sua volta è **determinata dall'entità** (scala) dalla portata (es. diffusione geografica e/o sociale) e dalla **natura irrimediabile dell'impatto**.

Gli **impatti positivi** in base all'entità ed alla portata.

Se si stanno valutando **impatti potenziali**, occorre anche tener conto della probabilità di accadimento.

Sotto una **prospettiva finanziaria** invece, le questioni ambientali e sociali possono generare per la società degli effetti negativi, definiti **rischi**, o positivi, definiti **opportunità**.

I rischi e le opportunità, analogamente agli impatti vanno analizzati sotto il profilo della entità e della portata e, se potenziali, anche in base alla probabilità di accadimento.

È importante sottolineare che **tali tipi di analisi richiedono diverse ottiche temporali**, non solo di breve ma anche, se rilevanti, di medio e/o lungo periodo.

Dal punto di vista pratico la **procedura di analisi di materialità** può essere sintetizzata come segue.

1. **Analisi e comprensione del contesto** in cui l'azienda opera: è importante analizzare il *Business Model* proprio dell'azienda per mappare il complesso delle attività aziendali, comprese le operazioni produttive, le relazioni commerciali, anche in relazione alle normative di settore, alle innovazioni tecnologiche, ai *benchmark* settoriali etc.. in ottica Esg.
2. **Identificazione di tutti gli impatti rischi e opportunità** connessi al contesto aziendale: a tal fine è suggerito dagli stessi standard di prendere in esame **l'elenco delle questioni di sostenibilità** suggerito dagli Esrs (rinvenibile nel Requisito Applicativo 16 dell'appendice A al Esrs 1), cui si possono eventualmente aggiungere ulteriori tematiche particolari collegate alle operazioni dell'impresa.
3. **Valutazione** in base ai criteri visti sopra, attribuendo a ciascuna tematica una scala di valori (es. da 1 a 5), che determinerà una "classifica" di priorità. La valutazione si



poggia naturalmente **quanto più possibile su analisi specifiche** e criteri oggettivi (es. misurazioni etc). Verrà poi determinata una soglia al di sopra della quale **la tematica è giudicata rilevante** (es. dal valore 3 su 5).

Nel processo di analisi di materialità riveste, inoltre, particolare importanza il **coinvolgimento degli stakeholder**, che possono apportare il **loro contributo in tutte le fasi sopra descritte**, dall'analisi del contesto, alla identificazione delle questioni Esg ed alla loro valutazione.

L'identificazione degli *stakeholder* e le modalità del loro coinvolgimento meritano apposito approfondimento.

Si ricorda, infine, che le **procedure di analisi della materialità** e di *stakeholder engagement* formano oggetto di specifica verifica da parte dei **revisori incaricati dell'assurance di sostenibilità**.

**ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A**

## ***Neutralità fiscale del conferimento dello studio professionale in una società tra professionisti***

di **Riccardo Conti di MpO & Partners**



Tommaso Giannini, Commercialista, Università LUISS di Roma. Venerdì ore 11:00.

### ***“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”***

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali: Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.*

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 192/2024 (Decreto Irpef-Ires), attuativo della **Riforma Fiscale** (L. 111/2023), il mondo delle professioni è stato oggetto di profondi cambiamenti, soprattutto con riferimento alle operazioni di aggregazione/riorganizzazione di studi professionali.

Tra le modifiche apportate dal legislatore, una delle più significative riguarda sicuramente l'introduzione, prevista dal nuovo [articolo 177-bis, Tuir](#), del principio di neutralità fiscale per operazioni di **conferimento di studi professionali, sia individuali sia associazioni, in società per l'esercizio di attività professionali** regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'[articolo 10, L. 183/2011](#) (c.d. Stp).

La portata di questo intervento è epocale, dal momento che colma il vuoto normativo che caratterizzava la materia pre-riforma. Infatti, si è passati da un regime di incertezza che aveva portato l'Agenzia (rif.to [risposta interpello n. 107/2018](#)) a considerare realizzativo il conferimento della attività professionale in una società commerciale (di persone o di capitali), a quello attuale, post Decreto IRPEF-IRES, in cui tale fattispecie viene inquadrata come neutrale dal punto di vista fiscale.

È evidente come il legislatore, nell'istituire tale disposizione, abbia adottato il principio di neutralità mutuandolo da quello applicato al conferimento di aziende, disciplinato dall'[articolo 176, Tuir](#).

Il nuovo [articolo 177-bis, comma 1, Tuir](#) prevede che *“I conferimenti di un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale, in una società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze; il soggetto conferente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, la somma algebrica dei*

*valori fiscalmente riconosciuti di attività e passività conferite e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti.”*

In primo luogo, guardando all’oggetto del conferimento, è importante osservare come venga attribuita una definizione specifica, dal punto di vista fiscale, allo “studio professionale”, vale a dire un **complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività, organizzato per l’esercizio dell’attività professionale o artistica.**

Su tale definizione, è da notare che, rispetto al testo dell’[articolo 177-bis](#), contenuto nella bozza del decreto legislativo sottoposta al Governo per l’approvazione, è stata modificata la locuzione “*comunque riferibili all’attività artistica o professionale*” relativa agli elementi conferiti, specificando che è necessario, ai fini di ottenere il regime di neutralità fiscale, trasferire un complesso unitario **organizzato** per l’esercizio dell’attività professionale. La correzione è data dal fatto che, qualora si fosse seguita l’interpretazione che scaturiva dalla precedente formulazione della norma, si potesse beneficiare della neutralità in caso di conferimenti di anche un solo elemento, comunque riferibile all’attività professionale.

Volendo effettuare un parallelismo tra il nuovo concetto di studio professionale e quello di azienda, così come disciplinata dall’[articolo 2555 cod. civ.](#), si nota fin da subito che sostanzialmente le due nozioni corrispondono. A livello di conferimento, quindi, appare lecito desumere che, così come avviene per il mondo aziendale, anche un professionista potrebbe conferire in neutralità fiscale solo una parte del proprio studio (es. ramo particolare di clientela + rapporti coi dipendenti/collaboratori che lavorano su quei clienti), purché essa mantenga un’unità funzionale.

Un altro elemento che conferma la volontà del legislatore di equiparare, a livello di normativa tributaria, gli studi professionali con le aziende è rappresentato dal fatto che, tra le modifiche contenute nel decreto Irpef-Ires, vi è anche **l’esonero da IVA su operazioni di conferimenti di studi professionali**. La modifica, infatti, riguarda nello specifico l’[articolo 2, terzo comma, lett. b\), D.P.R. 633/1972](#), per cui ora, i conferimenti di studi professionali, sono annoverati tra le operazioni che non configurano cessioni di beni.

Inoltre, le integrazioni effettuate all’articolo 4, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte di registro di cui al D.P.R. 131/1986, dispongono che l’**imposta di registro** si applica, al pari del mondo aziendale, alle operazioni di riorganizzazione di studi professionali, ivi compresi i conferimenti.

[continua a leggere...](#)



In collaborazione con



EVENTO GRATUITO

## Riforma fiscale ed aggregazioni professionali

[Scopri di più](#)